CAMERA DEI DEPUTATI N. 117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, ANDREUZZA, BISA, CAVANDOLI, COIN, FRASSINI, LAZZARINI, PRETTO, STEFANI, BARABOTTI, BOF, CATTOI, FURGIUELE, GUSMEROLI, LOIZZO, NISINI, PANIZZUT, ZIELLO

Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Trascorsi ormai più di venti anni dall'approvazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche », è giunto il momento non solo di integrare il provvedimento alla luce dell'esperienza acquisita, ma di dare facoltà anche alla regione Veneto di approvare proprie norme specifiche in materia di insegnamento della lingua, dando così piena applicazione al dettato costituzionale e alla normativa europea.

In una situazione di forte internazionalizzazione dei rapporti economici e sociali, la lingua locale assume una valenza inedita: il suo studio, la sua divulgazione e il suo uso anche in ambiti ufficiali non sono una gretta chiusura, un rifugio o la negazione del confronto con le altrui culture, bensì un elemento distintivo e caratterizzante e ciò a maggior ragione in un'area vasta e dal grande retaggio storico come il Veneto, che per secoli con propria autonoma identità statuale ebbe noti e consolidati rapporti anche formalizzati con nazioni straniere, dell'Europa come del Vicino e Medio oriente, sino ai più remoti Paesi asiatici.

La tutela e la promozione delle lingue minoritarie rappresentano, quindi, un contributo per una positiva politica di multilinguismo che può migliorare le opportunità dei cittadini: possono aumentare l'occupazione, facilitare l'accesso a servizi e diritti e accrescere la solidarietà grazie a un maggior dialogo interculturale e a una migliore coesione sociale. La diversità linguistica, quindi, è una risorsa preziosa,

soprattutto in un mondo in cui i riferimenti, anche per le future generazioni, sono sempre più globalizzati.

In tal senso si è espressa anche la Commissione europea nella comunicazione COM(2008) 566 final del 18 settembre 2008. Ma, a onor del vero, l'attenzione dell'Unione europea risale a molti anni prima con i princìpi contenuti nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa e nella relativa bozza di atto di ratifica del 5 novembre 1992, sottoscritta dalla Repubblica italiana il 27 giugno 2000. Princìpi che affermano il diritto delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali e minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale, diritto definito imprescindibile per la difesa e il rafforzamento delle medesime lingue nei vari Paesi e nelle varie regioni d'Europa.

Ancora più esplicito, su questi temi, è stato il Parlamento europeo con tre risoluzioni che si richiamano: la prima del 16 ottobre 1981 che prende il nome da Gaetano Arfé, intellettuale socialista napoletano, relatore di un documento che seppe anticipare i tempi quando raccomandava ai Governi nazionali di, citiamo testualmente:

a) nel campo dell'istruzione:

consentire e promuovere l'insegnamento delle lingue e culture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'università;

consentire e tener presente, per rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione, l'insegnamento nelle lingue regionali nelle scuole di ogni ordine e grado con una particolare attenzione alla scuola materna, affinché il bambino possa parlare la sua lingua materna;

consentire dovunque nell'ambito dei programmi l'insegnamento della letteratura e della storia delle comunità interessate;

b) nel campo dei mezzi di comunicazione di massa:

consentire e rendere possibile l'accesso alla radio e alla televisione locali in forme tali da garantire la continuità e l'efficacia della comunicazione a livello delle singole comunità e favorire la formazione di operatori culturali specializzati;

far sì che le minoranze beneficino per le loro manifestazioni culturali, nelle dovute proporzioni, di aiuti organizzativi e finanziari equivalenti a quelli di cui dispongono le maggioranze.

Nella seconda risoluzione del Parlamento europeo, relatore Willy Kuijpers, adottata il 30 ottobre 1987, si raccomanda agli Stati membri:

di organizzare ufficialmente l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie, equiparata con l'insegnamento nelle lingue nazionali, dalla formazione prescolare all'università e alla formazione permanente, nelle zone linguistiche interessate;

di riconoscere ufficialmente i corsi, le classi e le scuole che sono istituiti da associazioni abilitate all'insegnamento in base all'ordinamento vigente nello Stato e che utilizzano generalmente per l'insegnamento una lingua regionale o minoritaria;

di dedicare particolare attenzione alla formazione di personale insegnante nelle lingue regionali o minoritarie e di mettere a disposizione i necessari strumenti pedagogici per la realizzazione dei suddetti provvedimenti.

La terza risoluzione, relatore Mark Killilea, adottata dal Parlamento europeo il 9 febbraio 1994, ha invitato gli Stati a emanare legislazioni proclamando la necessità di una cultura linguistica europea e riconoscendo che questa cultura comprende anche la difesa del patrimonio linguistico, il superamento della barriera linguistica, la promozione delle lingue meno diffuse e la salvaguardia delle lingue minoritarie come si legge alla lettera *b)* e alle successive lettere *d)*, *e)* e *f)*, di seguito riportate:

« *d)* considerando che ogni popolo ha diritto al rispetto della propria lingua e della propria cultura e deve pertanto poter disporre degli opportuni mezzi giuridici per proteggerle e promuoverle;

e) considerando che la diversità linguistica dell'Unione europea costituisce un elemento fondamentale della sua ricchezza culturale;

f) considerando che la protezione e la promozione della diversità linguistica dell'Unione è un fattore chiave nella realizzazione di un'Europa pacifica e democratica ».

Il fatto che il Parlamento europeo sia più volte intervenuto nella materia dimostra come essa necessiti di aggiustamenti e precisazioni, intervenendo per sanare situazioni che all'epoca dell'approvazione della legge n. 482 del 1999 il legislatore non volle approfondire lasciando al futuro la possibilità di colmare evidenti lacune, come quella che riguarda la lingua veneta, riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e inclusa tra le lingue dell'Atlante mondiale delle lingue in pericolo, già dotata di proprio codice ISO internazionale (lingua veneta, codice « VEC »), sostenuta da prestigiose università estere e da linguisti di fama internazionale quali i professori Ferguson, Moseley e Stegmann, definita come meritevole di tutela da parte del Consiglio d'Europa, già riconosciuta come lingua co-ufficiale dalla Repubblica federale del Brasile nel novembre 2014 (talian o vèneto do Brasil) tutelata dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5, e dalla regione Veneto con la legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, che, all'articolo 2, dà la seguente definizione della lingua veneta: « Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o lingua veneta ». Citiamo questa definizione perché essa comprende correttamente la vasta e variegata comunità che parla la lingua veneta con le sue sfumature e che si sviluppa non solo in Veneto. Ancor oggi la lingua veneta è parlata dal 69,9 per cento degli abitanti del Veneto, con particolare riferimento ai contesti relazionali familiari, ma anche tra le classi dirigenti. Inoltre, l'Osservatorio sul nordest, curato da Demos, attesta che quasi 8 nordestini su 10 ritengono che nell'arco dell'ultimo ventennio l'uso della lingua storica locale sia diminuito e, a fronte di questa crisi, l'opinione quasi unanime (92 per cento) è che essa vada difesa perché è parte della nostra identità.

Non solo, essa è parlata anche in altre regioni d'Italia come all'estero: dal basso Friuli (pordenonense e gradense) alla parlata tergestina (Trieste) e al Trentino orientale, dall'Alberese in Maremma all'Agro pontino sino a comunità sarde dell'Arborea, dal piranese in Slovenia e in Croazia, dall'Istria al Quarnaro sino alla Dalmazia, dal Messico (Chipilo), al Brasile (Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paranà, San Paolo), all'Argentina fino all'Uruguay, coinvolgendo un totale di oltre due milioni e mezzo di persone e interessando intere aree, con diverse forme e sviluppi dati dai contatti con le lingue predominanti, sulle quali si estende la grande *koinè* veneta. Proprio questa singolare diffusione della lingua veneta ci spinge a prevedere due momenti normativi distinti: l'uno che fa capo al Parlamento della Repubblica, per la tutela della lingua nell'ambito territoriale nazionale, l'altro demandato alla regione Veneto. La presente proposta di legge inserisce quindi la lingua veneta tra le lingue minoritarie previste dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999. Le successive modifiche alla legge citata riguardano i provvedimenti relativi all'obbligatorietà dell'insegnamento delle lingue minoritarie nel rispettivo territorio regionale nonché la tutela delle stesse lingue e culture minoritarie anche fuori dai confini nazionali italiani, con particolare riguardo agli ambiti storici dell'insediamento linguistico o alle aree di arrivo dell'emigrazione. Le regioni, inoltre, adegueranno la propria legislazione con specifiche previsioni di tutela della lingua; tale tutela dovrà avvenire anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti locali, anche appositamente costituite a tal fine, per trasmissioni giornalistiche e programmi generali nella lingua minoritaria di inte-

resse. Tali norme si applicheranno a tutto il territorio regionale, attraverso il pronunciamento di ogni regione chiamata a fissare, con proprio provvedimento d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i criteri generali per l'insegnamento della lingua minoritaria, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999 per quanto riguarda aree, territori o comuni appartenenti ad altre regioni.

Alle regioni, per quanto riguarda l'insegnamento nel territorio regionale, spetteranno le funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 482 del 1999, nel rispetto dell'autonomia scolastica e senza contribuzioni o trasferimenti di fondi da parte dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per garantire una maggiore tutela alle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, che rappresentano un valido contributo per migliorare le opportunità dei cittadini e facilitare l'accesso a servizi e diritti.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482)

1. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – *1.* In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano, il sardo e il veneto ».

2. All'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dalla regione, sentiti i comuni, le province e le città metropolitane interessati, su richiesta almeno del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni, nelle province o nelle città metropolitane, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali

o provinciali dei medesimi comuni, province o città metropolitane »;

b) al comma 2, dopo le parole: « territorio comunale » sono inserite le seguenti: « , provinciale o della città metropolitana »;

c) al comma 3, dopo le parole: « territori provinciali » sono inserite le seguenti: « , metropolitani ».

3. All'articolo 5 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. La regione, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, con proprio provvedimento indica, per il territorio di propria competenza, i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti regionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 »;

b) il comma 2 è abrogato.

4. All'articolo 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Nei comuni » sono inserite le seguenti: « , nelle province e nelle città metropolitane » e dopo le parole: « dei consigli comunali » sono inserite le seguenti: « , provinciali e delle città metropolitane »;

b) al comma 2, dopo le parole: « delle province » sono inserite le seguenti: « , delle città metropolitane ».

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, le parole: « Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, » sono sostituite dalle seguenti: « I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni di cui all'articolo 3 provvedono, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ».

6. All'articolo 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « le regioni » sono inserite le seguenti: « , le città metropolitane » e dopo la parola: « suddette » sono inserite le seguenti « città metropolitane o »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis*. Le regioni possono, altresì, promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione delle lingue minoritarie di cui all'articolo 2, anche fuori dai confini regionali e nazionali italiani, con particolare riguardo agli ambiti storici o di emigrazione dei relativi insediamenti linguistici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda aree, territori o comuni appartenenti ad altre regioni.

1-ter. Per la tutela delle lingue minoritarie, le regioni possono inoltre sottoscrivere accordi con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con le emittenti radiotelevisive locali, anche a tal fine appositamente costituite, per la promozione di trasmissioni giornalistiche e di programmi generali in lingua minoritaria ».

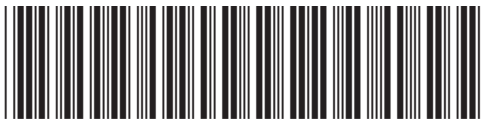

19PDL0003360